

COMUNE DI LASTRA A SIGNA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

**SETTORE 2
SERVIZI DI FORMAZIONE DELLA PERSONA**

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2024
REDATA A CURA DEL RESPONSABILE SETTORE 2
DOTT.SSA ELENA FALLEN

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Sono da ritenersi, in prima approssimazione, servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica i servizi rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non arete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 201 del 2022” nello specifico tra gli altri:

- Impianti Sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.Lgs n. 201/2022);
- Trasporto scolastico

Entrambi di competenza del Settore 2 “Servizi di Formazione della Persona” (Servizi Pubblica Istruzione, Servizi educativi, Sport).

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

I servizi di interesse generale designano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico, poiché considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche. Sotto questa voce si ritrovano sia attività di servizio non economico (Sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale etc.) che attività di interesse economico generale. Può definirsi servizio di interesse generale l'attività economica di produzione di beni e servizi diretta ai cittadini, assoggettata ad obblighi di pubblico servizio, finalizzata al perseguimento di interesse generale (coincide con SPL) con corrispettivo o meno.

Esistono due categorie di SPL:

con rilevanza economica- servizi che permettono, nella gestione degli stessi, una copertura tra costi e ricavi

senza rilevanza economica- servizi che non consentono una copertura dei costi e in caso di gestione indiretta gli enti devono provvedere a risarcire direttamente il gestore.

Deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste una redditività, almeno potenziale ed una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico più o meno ampie, dell'attività in questione.

Deve ritenersi privo di rilevanza economica quello che per sua natura o per vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza.

Possono definirsi SPL Servizi Pubblici Locali privi di rilevanza economica (servizi che non consentono la copertura dei costi) molti tra i servizi pubblici a domanda individuale, con particolare riferimento a quelli attinenti al Settore 2 "Servizi di Formazione della Persona" del Comune di Lastra a Signa:

- Servizi asili nido comunali
- Servizi di refezione scolastica

Il servizio di refezione scolastica rientra tra gli interventi attuativi del **Diritto allo Studio** di cui all'art. 327 del D. Lgs 297/1994, la cui competenza amministrativa è attribuita agli Enti Locali ai sensi dell'art. 45 del DPR 616/1977. Spetta dunque al Comune garantire ex. Lege, il servizio di ristorazione scolastica, che si connota come un vero e proprio momento educativo all'interno dell'attività scolastica e non come un momento meramente assistenziale di quest'ultima. Il Comune di Lastra a Signa garantisce, in conformità alla normativa sul diritto allo studio l'erogazione del servizio di ristorazione all'utenza delle scuole primarie, delle scuole dell'infanzia e degli asili nido del territorio, inoltre provvede mediante il servizio di ristorazione a fornire i pasti per i dipendenti e per gli utenti anziani che richiedono i pasti a domicilio. Il servizio di ristorazione comunale pertanto rientra nell'ambito dei servizi Istituzionali attribuiti dalla legge alla competenza del Comune, di cui all'art. 10 comma 1 del D.lgs n. 201/2022.

Si tratta di un servizio preesistente e non di un servizio pubblico locale di nuova istituzione, che viene erogato mediante l'affidamento di un contratto di appalto che garantisca un controllo più intenso da parte dell'Amministrazione, che ha previsto determinati standard di

qualità degli alimenti, puntando soprattutto sul Biologico e la filiera corta, in un'ottica di miglioramento della qualità della fornitura delle materie prime.

Il servizio di ristorazione comunale è un servizio pubblico il cui costo è a carico del Bilancio Comunale a copertura totale. Parte dei costi connessi al servizio sono sostenuti attraverso le entrate derivanti dal pagamento delle tariffe da parte degli utenti. Ove le tariffe applicate all'utenza sono inferiori rispetto al costo reale del pasto, anche in ragione della situazione economica dell'utente, la differenza relativa al costo del pasto è a carico delle risorse del bilancio comunale.

Il nido d'infanzia è un servizio di carattere educativo e sociale, rivolto ai bambini di età compresa fra i 6 mesi e i 36 mesi senza distinzione di sesso, con particolare attenzione verso bambini diversamente abili e per le situazioni di particolare disagio sociale, nel rispetto degli orientamenti contenuti nella legge regionale 26.7.2002 n. 32 e nel nuovo Regolamento Regionale 30/7/2013 n. 41R, integrandosi con le disposizioni più generali contenute in altre leggi nazionali e regionali per la parte che ha specifico riferimento all'infanzia e all'adolescenza; in particolare con la L.R. n. 53/81 "diritto allo studio, L.R. n. 41/2005 "organizzazione dei servizi socio educativi e sanitari", con Legge nazionale n. 285/97 "Diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza".

La prima novità introdotta dal nuovo Regolamento regionale n. 41/2013 è il concetto di "sistema integrato dei servizi", al quale afferiscono i nidi d'infanzia ed i servizi integrativi.

L'offerta educativa pubblica è fornita dalla amministrazione comunale in forma indiretta tramite appalto a gestore privato o appartenente alla cooperazione sociale. L'offerta educativa pubblica è basata sul parametro della quantità e della qualità secondo gli standard regionali.

I dati sulla quantità mettono in evidenza la consistenza di utenza distinta per fasce di età e tipologia, mentre i dati qualitativi sono identificabili nel piano di offerta formativa dell'ente o soggetto gestore.

Il nido d'infanzia, in sintonia con la legislazione nazionale e regionale vigente, attua dunque un servizio educativo e sociale, che integrando l'opera della famiglia, accoglie i bambini della fascia d'età indicata favorendone un equilibrato sviluppo psico-fisico e sociale, mediante l'aiuto allo sviluppo delle proprie potenzialità, l'acquisizione di abilità e conoscenze, nonché di dotazioni affettive e relazionali, utili per costruire un'esperienza di vita ricca e armonica. Il nido rivolge quindi la propria attenzione sia al bambino che alla famiglia proponendo ai

genitori o esercenti la responsabilità genitoriale un'esperienza educativa in un contesto esterno a quello familiare, con il supporto di personale qualificato.

La misura regionale Toscana NIDI GRATIS opera, in sinergia con la misura c.d. "Bonus nido nazionale" erogato da INPS, prevedendo l'applicazione di uno sconto regionale alla quota della retta della famiglia, da applicarsi alla parte eccedente il contributo rimborsabile da INPS, fino ad un massimo di 527,27 per ciascuna mensilità da settembre 2023 a luglio 2024, per i nuclei familiari con ISEE fino a € 35.000,00. Con Atto di Giunta Comunale n. 34 del 18/4/2023 è stato deliberato di accorpate, senza modificarle, le tariffe mensili e giornaliere del servizio asili nido, precedentemente approvate con propria Deliberazione n. 135/2021, in un' unica tariffa mensile omnicomprensiva, adeguandole secondo le indicazioni contenute negli atti regionali e coordinandole con la misura regionale NIDI GRATIS.

**A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE: GESTIONE
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Nel caso di gestione degli impianti sportivi comunali, si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell'art. 112 del Dlgs n. 267/2000, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport, che unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume un ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo della salute dei cittadini, ma anche per la vita sociale della comunità. La distinzione tra servizi "Economici" e "non economici" va letta alla stregua della terminologia delle fonti euro-unitarie, differenziando i servizi renumerativi da quelli non renumerativi, vale a dire i servizi che abbiano o meno la possibilità di coprire i costi di gestione attraverso i corrispettivi dell'attività in ambito concorrenziale. Il servizio di interesse generale è "non economico" ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 del Codice dei Contratti pubblici ex dlgs 50/2016 quando non può essere fonte di renumerazione perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire le prestazioni che ne sono oggetto. Per gli impianti sportivi la redditività deve essere apprezzata caso per caso con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall'Ente Locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della Gestione, ai relativi costi ed oneri manutentivi, alla struttura tariffaria (libera o imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc..

Per l'affidamento degli impianti non aventi rilevanza economica, si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico ovvero della relativa gestione, sottratta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, in coerenza con la previsione dell'art.164 c. 3, ex dlgs 50/2016 e art. 176 nuovo codice Dlgs 36/2023 a meno che l'Ente Locale non preferisca fare ricorso all'appalto di servizi .

Con Deliberazione di Giunta n. 1 del 05/01/2021 sono stati approvati gli indirizzi negli obiettivi di gestione degli impianti sportivi dando atto che gli impianti sportivi sottoelencati sono privi di rilevanza economica:

- 1. Campo sportivo Ginestra*
- 2. Campo Sportivo Malmantile, Palestra scolastica, palestra di Malmantile*
- 3. Campo Sportivo La guardiana*
- 4. Campo Sportivo da baseball.*

Trattasi di impianti monoutenza, ossia utilizzati in prevalenza per loro natura, da un solo soggetto sportivo, oltre alla palestra scolastica attigua ad uno di essi.

Il resto degli impianti sportivi:

- 1. Palestra polifunzionale (Palazzetto dello Sport) in via dello Stadio*

2. *Stadio di calcio con annessi impianti accessori*
3. *Due campi polifunzionali calcetto e tennis*
4. *Centro Polivalente Piscina Solarium*
5. *Palestra del Centro Sociale*
6. *Palestra Polifunzionale presso Ipercoop*
7. *Palestra scolastica presso scuola media L. da Vinci e area per attività motoria all'interno del plesso Primaria SMAC,(le quali non rientrano nella rilevazione prevista ai sensi dell'art. 30 DLGS 201/2022), rientrano nel contratto di servizio per la gestione degli impianti sportivi comunali rep. n. 119/2015, stipulato tra il Comune di Lastra a Signa e l'attuale SSD Iride arl con scadenza 31/12/2030.*

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- ☐ Oggetto: “ Contratto di Servizio per la gestione degli impianti sportivi comunali” rep. n. 119/2015
- ☐ Contratto sottoscritto in data 20/10/2015 - durata: 15 anni – scadenza 31/12/2030;
- ☐ valore complessivo e su base annua del servizio affidato: corrispettivo economico in seguito a modifica contrattuale adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 17/12/2020 di € 57.446,77,00 al netto dell'iva su base annua rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
- ☐ criteri tariffari: Alla Società spettano i corrispettivi derivanti dall'applicazione delle tariffe così come approvate con deliberazione di Giunta n. 77 del 26/05/2015 e successiva deliberazione di Giunta n. 63 del 06/06/2023;
- ☐ principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti:

Finalità del contratto di servizio rep. n. 119/2015 è quella di promuovere e consolidare un sistema gestionale coerente con le linee di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, all'interno di un contratto in cui sia data preminenza e rilevanza a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, assicurando il livello della qualità dei servizi erogati, soprattutto in termini di qualità percepita.

In particolare, il Comune di Lastra a Signa intende perseguire le seguenti finalità che considera di rilevante interesse pubblico:

- a. concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregate consentite dagli impianti sportivi;
- b. dare piena attuazione all'art. 3 dello Statuto comunale nel valorizzare tutte le forme associative e cooperative e, in particolare, quelle sportive operanti nel territorio comunale;

- c. realizzare una gestione dei servizi che permetta la collaborazione di soggetti, quali Società ed associazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi stessi;
- d. favorire le attività sportive, culturali, sociali, promozionali e ricreative della popolazione con particolare riferimento alle fasce giovanili ed anziane e l'uso ordinato delle attrezzature ed impianti da parte di tutte le entità sportive operanti nel territorio;
- e. ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti sportivi.

In particolare sono affidate alla Società le seguenti attività:

- a) la gestione degli impianti e degli spazi attrezzati per le attività sportive oltre agli edifici ed infrastrutture di pertinenza esistenti nel Comune di Lastra a Signa provvedendo alla regolamentazione dell'utilizzo, alla riscossione delle tariffe, alla cura, sorveglianza e alla manutenzione degli stessi, nonché alla gestione dei relativi impianti e a quanto altro necessario per la gestione ove materialmente possibile, in quanto non gestiti in altra forma dall'Ente. In quest'ultimo caso i relativi costi sostenuti dall'Ente dovranno essere rimborsati dalla Società, previa rendicontazione;
- b) la promozione delle attività sportive nel territorio comunale riferite agli impianti in gestione e l'organizzazione di corsi di formazione fisico-sportiva, di manifestazioni e spettacoli sportivi, campionati, gare anche ufficiali, in collaborazione con le competenti Federazioni del CONI o con i competenti organismi di enti di propaganda e/o di promozione sportiva legalmente riconosciuti;
- c) la promozione ed organizzazione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati interessati, di attività ricreative, sociali e culturali o comunque di interesse collettivo nell'ambito del territorio comunale, attraverso l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle strutture per il tempo libero;
- d) lo svolgimento di attività editoriali in campo sportivo;
- e) la conclusione di contratti di sponsorizzazione.

Gli impianti e attrezzature dovranno essere principalmente utilizzati per fini sportivi e formativi. Gli impianti potranno essere utilizzati anche per manifestazioni culturali, ricreative, sociali, politiche e religiose o comunque di interesse collettivo, previo accordo con il Comune. Alla Società spettano i corrispettivi derivanti dall'applicazione delle tariffe, dai contratti di gestione e di ogni altro corrispettivo derivante e afferente la gestione del servizio affidato, nonché le eventuali contribuzioni che potessero essere erogate da privati ed Enti.

Le tariffe sono stabilite dal Comune con deliberazione di Giunta n. 63 del 06/06/2023 per

tutta la durata dell'affidamento del servizio, tenuto conto del tipo di disciplina, del tipo di impianto, del tipo di utilizzazione richiesta (per allenamenti ovvero per manifestazioni sportive o gare, per altro) e delle fasce di utenza.

Le utenze relative ai servizi affidati (energia elettrica/acqua/telefono), compresa la Tari, sono a carico della Società, che pertanto deve provvedere alle relative volturazioni. La gestione complessiva del calore (gas-metano) negli impianti resta di competenza del Comune, ad esclusione della Piscina Comunale Solarium che è invece a carico della Società. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile la volturazione, il Comune emette apposite note di debito per la parte di utenze a carico del soggetto gestore.

Per la concessione d'uso degli impianti sportivi la Società paga al Comune un canone annuo stabilito, in via equitativa, in € 2.000,00 (tremila/00) oltre Iva, rivalutato annualmente secondo l'aumento istat.

2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

soggetti affidatari:

- ☐ IRIDE S.S.D.A.R.L. contratto di servizio per la gestione degli impianti sportivi rep. n. 119/2015
- ☐ A.S.D. POLISPORTIVA MALMANTILIA convenzione affidamento in gestione impianto sportivo di Malmatile rep. n. 885/2021
- ☐ LANCERS BC ASD convenzione affidamento in gestione impianto sportivo porto di mezzo destinato alla disciplina del baseball rep. 880/2021
- ☐ A.S.D. Lastrigiana convenzione affidamento in gestione impianto sportivo La Guardiania rep. n. 883/2021
- ☐ POLISPORTIVA GINESTRA FIORENTINA A.s.d. convenzione affidamento in gestione impianto sportivo Ginestra F.na rep. n. 887/2021

Modalità di affidamento:

Con Deliberazione di Consiglio n. 46 del 12/6/2015 si è proceduto ad affidare alla Società Iride srl fino al 31/12/2030 il servizio di gestione degli impianti sportivi comunali, in considerazione del fatto che la Società fosse controllata dal Comune per il 51% e oltre l'80% dei servizi svolti dalla medesima fossero commissionati dall'Ente, procedendo pertanto, preso atto della relazione ai sensi dell' art. 34 DL 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, ad affidamento "in house providing". In data 20/10/2015 si procedeva a stipulare apposito

contratto di servizio per la gestione degli impianti sportivi rep. n. 119/2015 per la durata di anni 15 con scadenza al 31/12/2030.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/09/2017 avente ad oggetto la rilevazione straordinaria delle partecipazioni ex. Art. 24 Dlgs n. 175/2016 si individuava la dismissione della partecipazione della Società Iride srl. Con Deliberazione n. 67 del 15/11/2028, è stata approvata la dismissione delle quote, tenendo conto del contratto di servizio con scadenza 31/12/2030, visto l'art. 3 bis c. 2bis D.L. n. 138 del 13/08/2011 secondo cui nel contemplare anche l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali prevede che l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste.

Dato atto che in data 25/9/2020 tramite Verbale di Assemblea straordinaria rep. n. 41.282 Iride srl ha provveduto ad adeguare lo Statuto al fine di far assumere alla società la veste di Società Sportiva Dilettantistica ARL ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002, escludendo ogni scopo di lucro, si prefigge di valorizzare e diffondere la pratica dello sport dilettantistico nell'ambito di ogni disciplina sportiva riconosciuta dal CONI.

Il Comune di Lastra a Signa, Con D.C.C. n. 94 del 17/12/2020 ha modificato il contratto previgente di gestione degli impianti sportivi a favore della società Iride SSD ARL rep. n. 119/2015 togliendo alla medesima società gli impianti considerati monoutenza, dando atto della non rilevanza economica, come esplicitato nella Deliberazione di Giunta n. 1 del 05/01/2021.

Attesa l'impossibilità di gestione in economia dei suddetti impianti l'amministrazione comunale ha disposto tramite D.C.C. n. 94/2020 espressamente di procedere all'affidamento di concessione degli impianti monoutenza tramite procedura ad evidenza pubblica ai sensi a Legge Regionale n. 21/2015 "Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti Pubblici territoriali della Toscana" e ai sensi del Regolamento per la Gestione degli impianti sportivi comunali approvato con D.CC. n. 108 del 18/12/2019.

Ai sensi della citata D.C.C. n. 94 del 17/12/2020 sono rimasti in gestione alla Società Iride SSD ARL i seguenti impianti:

Palestra polifunzionale (Palazzetto dello Sport) in via dello Stadio

Stadio di calcio con annessi impianti accessori

Due campi polifunzionali calcetto e tennis

Centro Polivalente Piscina Solarium

Palestra del Centro Sociale

Palestra Polifunzionale presso Ipercoop

Palestra scolastica presso scuola media L. da Vinci e area per attività motoria all'interno del plesso Primaria SMAC, le quali non rientrano nella rilevazione prevista ai sensi dell'art. 30 DLGS 201/2022.

Dal 01/10/2022 a seguito di disposizione di Deliberazioni di Giunta n. 148/2021 e n. 119/2022 ha preso avvio la gestione sperimentale della piscina coperta invernale per un periodo di 8 mesi annuali. La gestione sperimentale invernale è proseguita da ottobre 2023 e si è conclusa nell'anno 2024. L'apertura sperimentale della piscina considerando il notevole aumento iniziale delle spese di gestione ha previsto l'erogazione di anticipazioni di corrispettivi economici negli anni 2022/2023 e 2023/2024 pari a € 72.469,13 al netto dell'Iva che sono stati sufficienti alla copertura delle spese di avvio della nuova gestione a fronte dei dati consuntivi 2022/2023 e 2023/2024. A seguito della rendicontazione della gestione sperimentale con determinazione n. 870 del 29/10/2024 si è preso atto della conclusione definitiva positiva della gestione sperimentale della piscina coperta Solarium durante il periodo invernale per le annualità 2022/2023 e 2023/2024 senza necessità di ricalcoli di corrispettivi per gli anni futuri.

Normativa di riferimento:

art. 90 L. 289/2002 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica"

Legge Regionale n. 21/2015 "Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti Pubblici territoriali della Toscana"

Regolamento per la Gestione degli impianti sportivi comunali approvato con D.CC. n. 108 del 18/12/2019

D.Lgs n. 36/2021

Conclusioni:

Si evidenzia che per garantire l'apertura e il funzionamento degli impianti è previsto un corrispettivo annuale da parte del Comune di € € 57.446,77,00 al netto dell'iva su base annua rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT, in base agli accordi contrattuali previsti dalla Deliberazione CC n. 94/2020 senza il quale non sarebbe possibile garantire il

servizio pubblico secondo le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale. Pertanto si evidenzia che nella situazione attuale degli impianti comunali sussiste la scarsa remuneratività della gestione.

B) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE: TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto scolastico nel Comune di Lastra a Signa viene gestito in economia.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

----- ~ -----
Sportello Unico Attività Produttive
suap@comune.lastra-a-signa.fi.it

Lastra a Signa, 10/12/2024

Al Responsabile del Settore 3
Dott.ssa Cristina Fucini

Al Segretario comunale

sede

Oggetto: SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA
FARMACIA COMUNALE - RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022 – trasmissione

Si trasmette in allegato la relazione relativa alla farmacia comunale in quanto servizio pubblico locale di rilevanza economica ai sensi del D.Lgs. n.201/2022.

Il Responsabile del Settore 4
Geom.Luca Betti

P.zza del Comune 17 - 50055 Lastra a Signa (FI) - Tel. 055.87431 - Fax. 055.8743270 - P.I. 01158570489



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(Provincia di Firenze)

----- ~ -----
Sportello Unico Attività Produttive
suap@comune.lastra-a-signa.fi.it

Lastra a Signa, 10/12/2024

**SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA
FARMACIA COMUNALE - RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022**

Di seguito si riportano i servizi pubblici locali a rilevanza economica individuati nel Settore N.4:

Servizio	Modalità di affidamento	Soggetto erogatore	Soggetto a regolazione Autorità nazionale/lo- cale
Farmacia comunale	selezione ad evidenza pubblica	Farmapiana s.p.a.	no

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE:

Si tratta della gestione della farmacia comunale posta all'interno del Centro commerciale di via S. Maria a Castagnolo.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO:

- ☐ Oggetto del contratto "Concessione del servizio di gestione della farmacia comunale";
- ☐ contratto stipulato a seguito di selezione ad evidenza pubblica il 28/09/2007 della durata di 18 anni;
- ☐ è stata versata una somma una tantum al momento dell'affidamento pari a € 1.200.000 (un milioneduecentomila euro, oltre iva);
- ☐ la società affidataria, Farmapiana s.p.a., versa al comune un canone annuale quantificato nel 8.05% del fatturato dell'anno precedente;
- ☐ il contratto include la carta dei servizi che enumera le prestazioni, i servizi e gli standard di qualità che devono informare il servizio.

C) IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Farmapiana s.p.a, sede legale a Campi B.zio (FI) Via P.P. Pasolini n. 28 (P.I. 5343300488).

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

BETTI LUCA ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI CONSIGLIO 2024 / 95 del 25/12/2024

Il servizio si svolge regolarmente; gli uffici comunali hanno visionato i documenti

contabili degli ultimi 5 anni rilevando una crescita del fatturato con tendenza in positivo; i servizi erogati ai cittadini sono quelli previsti nella carta dei servizi adottata. E' opportuno tenere presente che i locali della Unicoop Firenze dove è situata la farmacia, sono piccoli per la tipologia di esercizio e questo rende difficile organizzare ulteriori servizi ai che richiedano uno spazio dedicato.

Non sono pervenute lamentele da parte della cittadinanza agli uffici comunali.

La società versa regolarmente il canone annuale e non ci sono contenziosi in corso.

Il Responsabile del Settore 4
Geom.Luca Betti

Istruttoria funzionale alla ricognizione dei Servizi pubblici a rilevanza economica afferenti al Settore 5

1_Premessa: la norma di riordino.

Il D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" stabilisce i principi comuni e le condizioni per raggiungere e mantenere alti standard per i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Gli enti locali possono istituire, servizi pubblici locali di rilevanza economica diversi da quelli previsti dalla legge, in esito ad un'istruttoria che dimostri - analizzando le alternative possibili - che la prestazione dei servizi da parte delle imprese sul mercato o di cittadini liberi o associati sia inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali. In tal caso stabilisce gli obblighi di servizio pubblico, eventuali compensazioni economiche e verifica la necessità di attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in conformità al diritto dell'UE.

I servizi pubblici locali a rilevanza economica non a rete possono essere gestiti:

- mediante affidamento a terzi con procedura ad evidenza pubblica (art. 15);
- mediante affidamento a società mista (art. 16);
- in house (art. 17);
- in amministrazione diretta - limitatamente ai servizi non a rete.

I rapporti tra Ente affidante e affidatario sono regolati da un contratto di servizio che assicuri l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico e l'equilibrio economico finanziario, promuovendo il miglioramento delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

I contenuti minimi del contratto di servizio e quelli ulteriori per i servizi a domanda individuale sono definiti all'art. 24, mentre l'art. 25 definisce i contenuti della carta dei servizi che il gestore del SIEG deve redigere e pubblicare.

La norma, inoltre, stabilisce le regole per la determinazione delle tariffe e del relativo aggiornamento (art. 26) e quelle sulla vigilanza e i controlli di gestione (art. 28).

Ai sensi dell'art. 30, entro il 31/12/2023 gli Enti sono chiamati ad effettuare la prima ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e a redigere un'apposita relazione che rilevi:

- **l'andamento economico e qualitativo di ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato (tenendo conto degli indicatori economici e qualitativi definiti dalle autorità di regolazione o a livello ministeriale;**
- **la misura del ricorso all'affidamento in house.**

Nel caso di affidamento in house la relazione ex art. 30 costituisce appendice alla relazione annuale sulle partecipate (ex art. 20 d.lgs 175/2016).

2_Identificazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Non esiste ad oggi un elenco dei servizi pubblici locali di rilevanza economica definito a livello comunitario o nazionale, né tanto meno una definizione precisa e chiara che ne consenta l'immediata, univoca individuazione per gli Enti.

A livello comunitario, infatti, si parla di **servizi di interesse generale (SIG)**, che designano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico proprio perché considerate di interesse generale dalla autorità pubbliche, che si suddividono in 3 categorie: economici, non economici e sociali.

- quelli economici sono servizi di base forniti dietro pagamento, come i servizi postali, sono soggetti alle norme europee in materia di concorrenza e mercato interno. Tuttavia, sono possibili deroghe qualora sia necessario per garantire l'accesso dei cittadini ai servizi di base. Sono, dunque, servizi resi nell'ambito di un mercato concorrenziale - dove si trovano ad operare soggetti privati ma anche soggetti pubblici – che per la loro caratteristica si pongono in una sorta di zona franca tra attività economiche, da gestire secondo i canoni dell'efficienza e nell'ambito di un contesto competitivo, e attività non economiche, da gestire in funzione dell'interesse generale ed in vista di obiettivi di coesione sociale o territoriale, di equità redistributiva ecc.;

- quelli non economici, quali la polizia, la giustizia e i regimi previdenziali previsti dalla legge, non sono soggetti a una normativa europea specifica, né alle norme sul mercato interno e la concorrenza;

- quelli sociali d'interesse generale rispondono alle esigenze dei cittadini vulnerabili e si fondano sui principi di solidarietà e accesso paritario. Possono essere di natura sia economica che non economica. Ne sono esempi i sistemi previdenziali, i servizi per l'occupazione e l'edilizia sociale;

La definizione nazionale dei servizi di interesse economico generale (SIEG), di cui al citato art. 2 della norma di riordino, fonde insieme le definizioni contenute all'art. 2 co 1 lett. h) e i) del d. lgs 175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - ossia:

- «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
- «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

Al fine di individuare i servizi oggetto degli adempimenti richiesti dalla norma di riordino, sia in fase di prima applicazione che futuri, è necessario definire innanzi tutto quali servizi siano classificabili come di interesse generale e quali, invece, come strumentali, ossia non direttamente atti a soddisfare un bisogno della collettività ma solo in via mediata, assicurando ad un settore dell'Amministrazione un dato servizio.

La tabella che segue contiene l'elenco dei servizi in tutto o in parte afferenti a questo Settore e per ciascuno di essi, sulla base dei confronti avvenuti con il Segretario e i responsabili degli altri Settori e delle considerazioni in tal sede emerse, ne tenta una classificazione motivata.

Servizio	Descrizione attività in capo al Settore	Classificazione	Motivazione
Gestione rifiuti speciali prodotti dal Comune	Raccolta trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti non ricadenti nel perimetro del servizio di gestione dei rifiuti urbani	Servizio strumentale	È un servizio strumentale alla fruibilità degli immobili comunali, per consentirne l'uso a cui sono destinati.
Tutela animali da affezione e lotta al randagismo	Gestione colonie feline e cani randagi	Servizio di interesse generale istituito per legge	Servizio pubblico attribuito al Sindaco dalla Legge n. 281 del 14.08.1991, Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo. E' un servizio di interesse generale, che non sarebbe svolto senza un intervento pubblico, per il quale la LR 59/2009 e il

			DPGR 38/R del 2011 forniscono le regole e i criteri per la tutela e il benessere degli animali d'affezione ed per la prevenzione del randagismo.
Disinfestazione/derattizzazione aree comunali non di fruizione pubblica	Si intende la disinfestazione (pest control) e derattizzazione eseguita sulle aree di proprietà escluse dal perimetro del contratto di servizio ATO Toscana Centro	Servizio strumentale	È un servizio strumentale alla fruibilità degli immobili comunali per consentirne l'uso a cui sono destinati
Gestione parco automezzi comunali e attrezzature speciali	Gestione amministrativa e manutentiva degli automezzi e delle attrezzature comunali e l'approvvigionamento dei carburanti	Servizio strumentale	È un servizio strumentale alla fruibilità dei mezzi e attrezzature comunali, al fine di renderli efficienti e idonei all'uso a cui sono destinati
Verde pubblico	L'attività svolta da questo settore comprende la cura, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde pubblico comunali, mentre non compete a questo Settore la pianificazione degli spazi verdi.	Servizio di interesse generale	Come sancito dalla deliberazione n. 6/2015 del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito presso il MATTM, il servizio del Verde pubblico, spesso erroneamente identificato con l'attività di manutenzione, è un servizio pubblico locale autonomo che attiene alla realizzazione delle dotazioni e/o degli impianti essenziali ai fini dell'erogazione del servizio e ai comportamenti operativi allo scopo concretamente necessari a quest'ultimo fine. La medesima deliberazione attribuisce alla manutenzione del verde pubblico una

			funzione strumentale alla gestione dello stesso (cfr. pag. 9, 2° capoverso)
Manutenzione attrezzature ludiche e arredo urbano	Gestione manutentiva delle attrezzature ludiche e dell'arredo urbano	Servizio strumentale	E' un servizio strumentale alla fruizione del verde e delle aree pubbliche.
Manutenzione ordinaria strade e fognature acque meteoriche	Riparazione manto stradale e servizio pulizia caditoie stradali	Servizio strumentale	È un servizio strumentale alla fruibilità in sicurezza della viabilità comunale. Ai sensi dell'art. 14 del d. lgs 285/1992 gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.
Manutenzione immobili	Manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare di proprietà dell'ente	Servizio strumentale	È un servizio strumentale consistente nell'attività di conservazione dello stato di efficienza e sicurezza del patrimonio immobiliare di proprietà comunale per consentirne l'uso a cui è destinato.
Pubblica illuminazione	Gestione, implementazione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica	Servizio di interesse generale	L'art. 1 del R.D. 2578/1925 stabilisce che i comuni possono assumere l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi tra cui l'illuminazione pubblica. Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa affermando che "il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale." (cfr. Cons. Stato Sez. V, 25/11/2010, n. 8231; Cons. Stato Sez. V, 16/12/2004, n. 8090).
Servizio neve	Servizio di spazzamento neve e salatura strade	Servizio strumentale	È un servizio strumentale alla fruibilità in sicurezza della viabilità comunale.
Gestione utenze	Gestione	Servizio	È un servizio strumentale alla fruibilità

comunali	amministrativa ed economica delle utenze intestate al Comune	strumentale	degli immobili comunali, per consentirne l'uso a cui sono destinati.
Gestione calore immobili comunali	Gestione degli impianti termici a servizio degli immobili comunali	Servizio strumentale	È un servizio strumentale alla fruibilità degli immobili comunali, per consentirne l'uso a cui sono destinati.
Cimiteri	Gestione dei cimiteri intesa come cura e custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali comunali e del verde di pertinenza, attività necroforiche e tenuta dei registri, pianificazione delle attività di esumazione. Non competono al settore le concessioni cimiteriali e delle votive, né la gestione tariffaria delle attività.	Servizio di interesse generale	Il T. U. delle leggi sanitarie istituito con RD 1265/1934 all'art. 337 stabilisce che ogni Comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria. Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario. I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, tra i servizi che, più o meno direttamente, rientrano tra le attività di competenza di questo Settore si configurano come servizi di interesse generale (necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, che non sarebbero svolti o lo sarebbero a condizioni differenti dal mercato senza un intervento pubblico):

- Tutela degli animali da affezione e lotta al randagismo;
- Verde pubblico;
- Pubblica illuminazione;
- Servizi cimiteriali;

Per ciascuno di essi, nelle pagine che seguono, si effettua una valutazione dell'interesse economico generale, anche potenziale, in relazione alle condizioni generali e alle modalità di gestione scelte dall'Amministrazione.

La corte di giustizia dell'UE, nel tempo, riferendosi alla macro categoria dei Servizi di Interesse Generale (SIG) ha delineato un principio relativistico secondo cui non è possibile la predeterminazione a priori sulla relativa rilevanza economica.

Per ciascun servizio di interesse generale, caso per caso, occorre valutare attentamente e mettere a sistema una serie di requisiti, quali redditività, intesa come capacità di produrre utili e non già capacità dei ricavi di coprire i costi, contendibilità sul mercato alle condizioni di copertura dei costi in base alle tariffe di remunerazione e dinamicità del mercato, con presenza di più operatori economici interessati ed effetti in termini di redditività del servizio.

La giurisprudenza euro-unitaria e quella nazionale hanno precisato che la distinzione tra servizio economico di interesse generale e servizio non economico di interesse generale deve essere effettuata applicando anzitutto il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato.

La remuneratività va accertata caso per caso, applicando una serie di indici (vd. Consiglio di Stato n. 1784/2022) quali:

- i) la scelta organizzativa stabilita dall'Ente per soddisfare gli interessi della collettività;
- ii) le caratteristiche dell'impianto;
- iii) le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione;
- iv) il regime tariffario (libero ed imposto);
- v) la praticabilità di attività accessorie (Consiglio di Stato n. 858 del 2021).

La rilevanza economica di un servizio di interesse generale è desumibile principalmente dalla sua capacità anche astratta di generare ricavi in grado di coprire i costi.

Di contro, i servizi privi di rilevanza economica sono caratterizzati dall'assenza di redditività dalla gestione. Ciò non vuol dire che tali servizi non siano messi sul mercato, ma che sono appetibili sul mercato solo con l'intervento pubblico, sostitutivo o integrativo della remunerazione tariffaria, decisivo per la produzione stessa del servizio.

3_Tutela animali da affezione e lotta al randagismo

Un servizio pubblico privo di rilevanza economica in sostanza è tale quando può essere realizzato solo se l'Ente impieghi risorse proprie, assunte dalla fiscalità locale.

In questo senso può considerarsi senz'altro privo di rilevanza economica il Servizio di tutela degli animali da affezione e lotta al randagismo, che il Comune gestisce con le modalità di seguito descritte.

Per quanto attiene alla lotta al randagismo il Comune di Lastra a Signa non dispone di una struttura di proprietà. Per l'affidamento dei cani randagi catturati nel territorio comunale e del relativo servizio di assistenza sanitaria è in essere una convenzione, avente scadenza al 31/12/2023 con il Comune di Firenze, che nel 2011 ha inaugurato il canile rifugio "Parco degli animali"¹. Per il prossimo futuro si prevede il rinnovo della convenzione.

La tutela delle colonie feline è gestita in amministrazione diretta con il supporto dell'associazione AMA, Ente del Terzo Settore individuato in esito di procedura comparativa ai sensi dell'art. 56 del d.lgs 117/2017, con cui è stata stipulata convenzione, avente scadenza al 31/12/2025, per quanto attiene alle attività di front office telefonico ai cittadini, verifica esistenza di colonie feline, cattura e trasporto presso ambulatorio ASL per la sterilizzazione, prestazione di cure veterinarie ed eventuale degenza presso la propria struttura di gattile e aggiornamento annuale del censimento delle colonie feline.

Tutte le attività sopra descritte, come già detto, sono attribuite al Comune dalla L. 281/1991 e disciplinate dalla L.R. 59/2009 e dal relativo Regolamento di attuazione, DPGR 38/R del 2011. L'Amministrazione non possiede né gestisce un proprio canile sul territorio comunale che permetta di praticare attività accessorie capaci di generare un'entrata economica, dunque non sussiste, neppure a livello potenziale, la possibilità di gestire il Servizio senza l'intervento economico comunale.

4_Il verde pubblico

Come sancito dalla deliberazione n. 6/2015 del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico istituito presso il MATTM, il servizio del Verde pubblico, spesso erroneamente identificato con l'attività di manutenzione, è un servizio pubblico locale autonomo che attiene alla realizzazione delle dotazioni e/o degli impianti essenziali ai fini dell'erogazione del servizio e ai comportamenti operativi allo scopo concretamente necessari a quest'ultimo fine. Del resto, se il Verde pubblico non fosse un servizio pubblico locale non avrebbe ragione di esistere una norma, la L.10/2013, che impone ai Comuni inadempienti rispetto alla dotazione di standard (ex D.M.1444/68) destinati

¹Il Parco degli animali di Firenze è gestito direttamente da dipendenti comunali e dispone di un proprio direttore sanitario. Le attività di pulizia delle gabbie e delle aree sono gestite in convenzione con una cooperativa sociale che partecipa a un progetto con il Carcere di Sollicciano per il reinserimento sociale dei detenuti, oltre che con la Asl per gli inserimenti socio terapeutici del SERT e con il Tribunale di Firenze per i lavori di pubblica utilità. Sono presenti anche alcuni volontari dell'Enpa per aiutare i dipendenti del Comune nelle uscite giornaliere dei cani.

alle attività collettive, tra cui il verde pubblico, l'approvazione entro la fine di ogni anno delle opportune varianti urbanistiche.

Dotare l'ambiente urbano di verde pubblico significa infatti dotarlo dell'infrastruttura essenziale per l'erogazione del servizio pubblico locale all'utenza, così come è servizio pubblico l'attività costante di conservazione dello stato di efficienza e sicurezza dell'infrastruttura e delle dotazioni essenziali all'erogazione del servizio. Questo aspetto richiede lo svolgimento di attività strumentali riguardo alle quali il gestore può approvvigionarsi con l'autoproduzione o ricorrendo a terzi per prestazioni di forniture o servizi.

Il Comune di Lastra a Signa gestisce in proprio il servizio verde pubblico per tutto quanto attiene la pianificazione degli spazi di verde pubblico, compresa la verifica degli standard – attività, queste, che non riguardano il Settore scrivente, ma che vengono comunque svolte da personale alle dipendenze dell'Amministrazione - la pianificazione, il coordinamento, l'esecuzione e la verifica delle attività manutentive ordinarie e straordinarie sul verde pubblico.

Le attività di pianificazione, coordinamento e verifica delle attività manutentive sul Verde pubblico sono effettuate in amministrazione diretta dagli uffici tecnici di questo Settore.

Le attività manutentive vere e proprie, strumentali alla fruizione del verde, vengono eseguite:

1. in parte in amministrazione diretta, con proprio personale interno e propri mezzi e attrezzature;
2. in parte in house providing per mezzo della propria società Consiag Servizi Comuni s.r.l.;
3. in minima parte, per mancanza di interesse e partecipazione al bando pubblicato in data 10/05/2023 (det. n. 356/2023), per mezzo di un Ente del Terzo Settore, il Circolo di Carcheri, individuato in esito alla procedura di cui all'art. 56 del d.lgs. 117/2017. In base al contratto (rep.1038/2023 con scadenza 31/12/2025) l'importo riconosciuto all'Associazione, non superiore a 4500 € annui, è erogato a seguito di una relazione che dà atto delle spese vive sostenute;
4. in minima parte, sempre per mancanza di interesse e partecipazione pubblica, mediante contratti di sponsorizzazione tecnica (rep. 1028/2023 con scadenza 15/05/2028 e rep. 1039/2023 con scadenza 16/06/2028), con soggetti individuati in esito a procedure ad evidenza pubblica, nei quali le entrate (introiti per la pubblicità) e le uscite (spese per la manutenzione) si compensano, rendendoli sostanzialmente neutri rispetto al bilancio del Comune.

Le aree manutentate con le modalità descritte ai punti 3 e 4 e i relativi importi sono assolutamente trascurabili rispetto all'estensione complessiva del verde pubblico comunale e ai costi annualmente sostenuti dal Comune per la relativa cura.

Per scelta dell'Amministrazione, infatti, tutte le aree a verde pubblico comunali sono aperte e libere alla fruizione da parte dei cittadini e per la conformazione stessa dell'infrastruttura verde comunale - assenza di aree recintate nonché di manufatti o attrezzature da destinare ad attività accessorie in grado di generare un'entrata per l'Ente – le attività gestionali e manutentive non possono essere al

momento ritenute neppure astrattamente suscettibili di essere in qualche modo remunerative, erogabili dietro corrispettivo economico su un mercato.

Alla luce di quanto argomentato e per effetto dell'assenza di contratti attivi, di "attività imprenditoriali" svolte dall'Ente e di partenariati che abbiano come esito quello di determinare un'utilità per l'Ente, considerato lo scarsissimo interesse che hanno riscosso sia i bandi rivolti agli Enti del Terzo Settore che quelli per sponsorizzazione di aree verdi, si può ritenere che il servizio pubblico del verde presso questo Ente sia da considerarsi privo di rilevanza economica.

5_I Cimiteri

Il T. U. delle leggi sanitarie istituito con RD 1265/1934 all'art. 337 stabilisce che ogni Comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, pertanto i Cimiteri rientrano fra i servizi pubblici essenziali e per quanto riguarda il trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme sono compresi nell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali del 19.09.2002

Ai sensi dell'art. 6 bis c.1 del D.lgs.165/2001, i Comuni sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale.

L'Amministrazione Comunale gestisce in amministrazione diretta i Cimiteri comunali per le attività relative:

- al rilascio delle concessioni cimiteriali e dei permessi di seppellimento;
- alla pianificazione delle esumazioni ordinarie;
- alla riscossione dei servizi a pagamento;
- alla gestione economica e amministrativa delle concessioni cimiteriali e delle luci votive;
- alla manutenzione straordinaria sulle strutture cimiteriali;
- al controllo e verifica della corretta esecuzione dei servizi strumentali in appalto.

Sono, invece, da anni a eseguite per mezzo di operatori selezionati sul mercato mediante contratti di appalto, non disponendo l'Ente delle adeguate risorse umane e strumentali, le attività necroforiche e di custodia/cura del decoro.

Questo assetto che mantiene in amministrazione diretta la gestione vera e propria dei cimiteri, dalla pianificazione e realizzazione dei loculi alla gestione "commerciale" degli stessi (tariffazione, riscossione, concessioni cimiteriali, compreso gestione delle luci votive), dalla pianificazione e gestione delle esumazioni, funzionali a garantire il corretto funzionamento dei cimiteri, al controllo sulle attività strumentali eseguite dagli operatori cimiteriali, consente di affermare che il servizio di interesse generale sia gestito in amministrazione diretta.

Quanto alla rilevanza economica del servizio, pur consapevole che i Servizi Cimiteriali rappresentino un servizio di interesse economico generale almeno potenziale, si rappresenta

come, applicando al caso locale i già citati indici definiti dal Consiglio di Stato per un altro SIEG (impianti sportivi), per le condizioni e le caratteristiche strutturali e commerciali dei Cimiteri di Lastra a Signa e per la situazione anagrafica e, dunque, i numeri relativi alle inumazioni/tumulazioni (entrate) possibili allo stato attuale è difficile immaginare flussi in entrata tali da bilanciare i costi di gestione e di manutenzione, posto che i Cimiteri comunali non sono dotati di strutture o impianti (es. crematori) tali da permettere di praticare attività accessorie generando entrate complementari.

Nei mesi passati l'Amministrazione, su proposta di un operatore economico privato, positivamente valutata, ha indetto una procedura di gara in project financing per la gestione e riqualificazione di tutti i cimiteri del territorio comunale di Lastra a Signa, conclusasi, però, il 28/09/2023 con la dichiarazione di gara deserta, a seguito dell'esclusione dell'unico concorrente.

In definitiva, nel caso di specie al momento vengono a mancare quei requisiti indispensabili per definire il servizio di rilevanza economica.

6_La pubblica illuminazione

L'art. 1 del R.D. 2578/1925 stabilisce che i comuni possono assumere l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi tra cui l'illuminazione pubblica. Sul punto si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa affermando che "il servizio di illuminazione delle strade comunali ha carattere di servizio pubblico locale." (cfr. Cons. Stato Sez. V, 25/11/2010, n. 8231; Cons. Stato Sez. V, 16/12/2004, n. 8090).

Con l'obiettivo di conseguire l'ammodernamento e la riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione, riducendo i consumi di energia elettrica e l'inquinamento luminoso e migliorando i livelli di illuminamento stradale, e di assicurare una gestione ottimale degli stessi, nel mese di Luglio 2022 il Comune di Lastra a Signa ha affidato per 15 anni la "gestione manutentiva integrata – efficientamento luminoso, manutenzione ordinaria e straordinaria – comprensivo di fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione" alla propria società in house Consiag Servizi Comuni srl.

La deliberazione di Consiglio n. 50 del 25/07/2022, in ottemperanza all'art. 34 co. 20 del DL 179/2012 (convertito dalla L. 221/2012) – normativa vigente al momento dell'affidamento, ha affidato in house providing la gestione della Pubblica illuminazione sulla base di una specifica relazione che dava conto delle delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, definiva i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, e indicava le compensazioni economiche previste.

Il servizio di pubblica illuminazione presso il Comune di Lastra a Signa è da ritenersi un servizio di interesse generale avente rilevanza economica e, pertanto, soggiace agli adempimenti previsti dalla norma di riordino e, quindi, alla redazione della relazione ex art. 30 d.lgs. 201/2022 alla quale si rimanda.

Arch. Alessia Bochicchio



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Settore "Servizi di Polizia Locale e Affari Legali"

AL SEGRETARIO GENERALE
S E D E

OGGETTO : ricognizione periodica degli affidamenti di servizi pubblici locali a rilevanza economica ex art. 30 d.lgs. 201/2022

Ai fini della ricognizione di cui all'oggetto, si comunica che questo settore ha proceduto all'affidamento del servizio pubblico locale della gestione della sosta a pagamento alla società Consiag Servizi Comuni srl.

Si riportano di seguito le indicazioni utili ai fini della suindicata ricognizione.

- SERVIZIO : Gestione della sosta a pagamento (PARCOMETRI)
- AFFIDAMENTO : Deliberazione C.C. N. 55 DEL 29/06/2021 (contratto sottoscritto il 29/07/2021 rep. 167)
- DURATA : anni 6
- SCADENZA : 01/09/2027
- VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO : € 90.000,00
- VALORE SU BASE ANNUA : € 15.000,00
- TARIFFE : approvate con deliberazione G. M. 85/2021 e G.M. n. 101 del 21/09/2021 nell'importo indicato di seguito :
 - a) euro 1,00 per ogni ora con frazionamento minimo di euro 0,20 per quindici minuti;
 - b) euro 2,00 per ogni ora a partire dalla terza ora;
- STRUTTURA PREPOSTA AL MONITORAGGIO : SETTORE 6
- SOGGETTO AFFIDATARIO : CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL, C.F./P.IVA 02296760974), con sede in Prato, via Panziera n. 16
- QUOTE POSSEDUTE DAL COMUNE : 7,69%
- RISULTATI ECONOMICI DI PERTINENZA DELL'ENTE NELL'ULTIMO TRIENNIO : € 35.956,78
- LA CONCESSIONE NON COMPORTA ALCUNA SPESA A CARICO DELL'ENTE CHE, A FRONTE DEL SERVIZIO, RICEVE IL 49,5% DEGLI INCASSI.

Lastra a Signa 12 dicembre 2024



Il Vicecomandante P.M.
Isp. Franco Rugi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



RUGI FRANCO
12.12.2024
12:43:48
GMT+02:00

COMUNE DI LASTRA A SIGNA

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

**SITUAZIONE GESTIONALE
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022

***RIFERITA AL SETTORE 7
SERVIZI DI CURA E SVILUPPO DELLA PERSONA***

RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31/12/2024

In considerazione che l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, definisce "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Per quanto di pertinenza al Settore 7 tenuto conto di una iniziale interpretazione della norma, al 31/12/2023 sono stati inclusi nella definizione di cui sopra i seguenti servizi:

1. Cinema teatro delle arti
2. Progetto sperimentale "un'assistenza in più" presso centro sociale residenziale

Da una più attenta analisi della normativa e considerato che :

Ai sensi del decreto legislativo 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" i **servizi individuati** come servizi pubblici locali di interesse economico generale non a rete, sono:

- impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
- luci votive;
- trasporto scolastico.

Sono da intendersi servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete:

- la distribuzione dell'energia elettrica
- la distribuzione del gas naturale
- il servizio idrico integrato
- la gestione dei rifiuti urbani
- il trasporto pubblico locale

Sono esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica ed a questa categoria sono generalmente riconducibili i servizi sanitari, sociali, socioassistenziali e culturali.

Si rileva che nell'ambito del Settore 7 Servizi di cura e sviluppo della persona, non sono presenti i servizi oggetto della ricognizione di cui all'art. 30 D.lgs. n° 201/2022

Il Responsabile Settore 7
Servizi di cura e sviluppo della persona
Dr.ssa Leonora Biotti